

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo

Modifica del 3 marzo 2005

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCL) per l'artigianato del metallo, allegato ai decreti del Consiglio federale del 28 dicembre 2000, del 18 febbraio 2002, del 5 marzo 2003 e del 16 febbraio 2004¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 10

Adeguamento salariale

Salari minimi

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2005 e ha effetto sino al 31 dicembre 2005.

3 marzo 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF **2001** 92, **2002** 1518, **2003** 2252, **2004** 891

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

